



COMUNE DI BURGOS

ORGANI DI GOVERNO
UFFICIO SINDACO
Ordinanza N. 9 del 30/06/2026

Oggetto: Divieto temporaneo di accesso all'area delimitata delle piscine, posta al piano terra del caseggiato scolastico comunale sito in Via Pio IX n. 8, dal 1° luglio al 13 agosto 2026, per la presenza delle strutture e dei macchinari delle piscine.

IL SINDACO

PREMESSO che al piano terra del caseggiato scolastico comunale sito in Burgos, Via Pio IX n. 8, nell'area adiacente alla palestra e al prato della zona asilo, sono installate le strutture delle piscine destinate alle attività ricreative estive.

PREMESSO che la presenza delle piscine comporta il funzionamento continuativo di macchinari e impianti tecnici, attivi non solo durante la fase di allestimento ma per l'intero periodo di esercizio, con conseguente elevato livello di rischio per le persone e per i beni pubblici.

CONSIDERATO che l'area interessata, frequentata anche da minori, presenta un concreto pericolo di accessi non controllati per tutta la durata della presenza delle strutture e dei relativi macchinari.

DATO ATTO che il divieto riguarda esclusivamente l'area delimitata delle piscine posta al piano terra, adiacente alla palestra e al prato della zona asilo, e non interessa il piano superiore, destinato all'accesso alla biblioteca, che resta regolarmente fruibile.

CONSIDERATO che si rende necessario riservare l'accesso all'area delimitata al solo personale e ai soggetti formalmente autorizzati, al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità delle persone.

RICHIAMATO l'obbligo di custodia gravante sull'Amministrazione quale proprietaria del bene ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, da assolvere mediante misure concrete di delimitazione e controllo dell'area.

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica.

VISTO l'art. 7-bis, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle ordinanze sindacali.

VISTO l'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di motivazione del provvedimento.

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ove applicabile.

RITENUTO di dover adottare un provvedimento temporaneo, motivato e proporzionato, di divieto di accesso all'area delimitata delle piscine, a tutela dell'incolumità pubblica e per il tempo strettamente necessario alla presenza delle strutture e dei macchinari

ORDINA

1. Il divieto di accesso all'area delimitata delle piscine, posta al piano terra del caseggiato scolastico comunale sito in Burgos, Via Pio IX n. 8, adiacente alla palestra e al prato della zona asilo, a tutti i soggetti non preventivamente e formalmente autorizzati, dal 1° luglio 2026 al 13 agosto 2026 incluso, per l'intero periodo di presenza delle strutture e dei macchinari delle piscine, indipendentemente dalla fase di allestimento o di esercizio.
2. Che il divieto non interessa il piano superiore del medesimo immobile, destinato all'accesso alla biblioteca comunale, che resta regolarmente fruibile.
3. Che l'accesso all'area delimitata resti riservato al personale incaricato, ai soggetti formalmente autorizzati e agli organi di vigilanza e controllo, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti.

DISPONE

che l'area delle piscine sia delimitata con idonea recinzione e segnaletica di pericolo a cura del responsabile competente, per l'intero periodo di vigenza del divieto, garantendo la separazione dai percorsi di accesso al piano superiore.

che la presente ordinanza, dotata di efficacia differita al 1° luglio 2026, sia pubblicata all'Albo pretorio on line e diffusa nelle forme idonee a garantirne la conoscenza alla cittadinanza con congruo anticipo rispetto alla decorrenza.

che l'area resti sottoposta a controllo mediante sistema di videosorveglianza conforme al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, con apposizione di cartellonistica informativa visibile, messa a disposizione dell'informativa estesa agli interessati, conservazione delle immagini e trattamento riservato ai soli soggetti autorizzati e istruiti ai sensi della normativa vigente.

AVVERTE

che la violazione del presente divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, fatta salva ogni ulteriore conseguenza prevista dalla legge.

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione.

Il Sindaco

Data, 30/06/2026

TILOCCA LEONARDO